

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], cf. [OMISSIS] elettivamente domiciliato in [OMISSIS] presso lo studio dell'avv. [OMISSIS] (cf. [OMISSIS]) in Roma, via [OMISSIS], per l'annullamento - e la conseguente iscrizione nel registro dei Praticanti - del provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione adottata dal COA di Milano, in data 12 ottobre 2023 e comunicata a mezzo pec il 16 ottobre 2023.

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il dott. [RICORRENTE], con ricorso depositato il 2 novembre 2023 impugna l'epigrafata decisione dell'ordine degli Avvocati di Milano, che ha rigettato l'istanza di iscrizione nel Registro dei praticanti.

La delibera di rigetto, adottata nella seduta di Consiglio del 12.10.2023, all'esito dell'istruttoria, si fonda sul rilievo dell'appartenenza del richiedente all'Arma dei Carabinieri e che la qualifica di pubblico ufficiale con il connesso dovere ex art. 361 c.p. e 347 c.p.p. di denunciare ai superiori e all'A.G. la *notitia criminis* si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza cui sono sottoposti sia gli avvocati che i praticanti.

L'esponente, con il primo e il secondo motivo di ricorso contesta, nel merito, la sussistenza dei motivi ostativi all'iscrizione nel Registro dei praticanti derivanti dalla sua appartenenza all'Arma dei Carabinieri, lamentando: vizio di motivazione, violazione dell'articolo 18 e dell'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 in uno con eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustificata disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza nonché violazione degli artt. 3, 33 e 35 della Costituzione.

L'istante a tal fine richiama, in particolare, la sentenza CNF. n. 248/2021, decisione con la quale il CNF si è discostato dal proprio precedente orientamento, espressamente aderendo al principio espresso da Cass., SS.UU., pres. Carbone – rel. Tirelli, sentenza n. 28170/2008.

Con il terzo motivo di ricorso, il dott. [RICORRENTE] lamenta la violazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 in quanto il COA avrebbe omesso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima di adottare il provvedimento di diniego di iscrizione.

Una ulteriore doglianza è stata la mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti del fascicolo, presentata successivamente all'adozione del provvedimento finale.

Sulla lamentata violazione dell'articolo 10-bis, il dott. [RICORRENTE] osserva che il procedimento di iscrizione negli albi e nei registri è disciplinato dall'articolo 17 della legge n. 247/12 il quale prevede, al secondo periodo del comma 7, che *“il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente”* e, il successivo comma 12 prevede che: *“Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato*

personalmente.”.

Previsioni funzionalmente analoghe alla disposizione generale di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 la quale prevede che: *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.”.*

Il dott. [RICORRENTE] rileva come il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 211 del 30 novembre 2021, ha statuito che: *L'istituto del cd. preavviso di cancellazione dall'albo o di diniego di iscrizione all'albo (art. 17, co. 12, L. 247/2012) costituisce un indefettibile ed imprescindibile supplemento procedimentale a cui corrisponde la facoltà per l'interessato di presentare osservazioni e chiedere di essere personalmente ascoltato. In particolare, tale preavviso cristallizza le motivazioni del COA, che solo su queste, già esternate, eventualmente meglio precisate, deve fondare il provvedimento finale, che deve appunto rimanere nel perimetro delineato ed espresso nella comunicazione ex art. 17 cit. Da ciò discende un ulteriore corollario: qualora l'interessato si avvalga della opportunità difensiva di depositare memorie e di essere ascoltato, il COA deve prendere in considerazione il contenuto delle predette osservazioni e delle risultanze dell'audizione, dandone compiutamente conto nell'iter motivazionale del provvedimento conclusivo (Nel caso di specie, il COA motivava il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all'albo per mancanza del requisito della condotta irreprensibile, alla luce della sentenza definitiva di condanna dell'istante alla pena della reclusione di anni sette. Successivamente, il COA rigettava la domanda di iscrizione per la carenza di certificazione di godimento, da parte del richiedente, del pieno esercizio dei diritti civili in quanto l'espiazione della predetta pena era ancora in corso).*

In sintesi, la decisione - a dire del ricorrente - sarebbe caratterizzata da vizio di motivazione, violazione dell'articolo 18 e dell'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 in uno con eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustificata disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza nonché violazione degli artt. 3, 33 e 35 della Costituzione, violazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

In particolare, merita accoglimento il secondo motivo di ricorso e, in base al principio della ragione più liquida, questo Collegio è esonerato dall'esame degli ulteriori motivi proposti che devono ritenersi assorbiti.

Con orientamento recente, da cui questo Collegio non intende discostarsi, il Consiglio Nazionale Forense (cfr, Sentenza 248/2021), rifacendosi alla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU., sent. n. 28170/2008 – pronuncia richiamata dal ricorrente), ammette la possibilità di iscrizione di soggetto appartenente alle FF. OO. o alle FF.AA. nel registro dei praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l'iscrizione nell'Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale che esclude l'incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro subordinato (art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: *“Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”*). Nella specie, il ricorrente aveva rappresentato al COA, con l'istanza del 3.10.2023, che l'iscrizione veniva richiesta per un circondario diverso da quello di svolgimento del servizio e che il rischio di conflitti sarebbe stato limitato mediante accorgimenti pratici, quali ad esempio, la limitazione della pratica ad affari esenti da commistioni e con l'esclusione del patrocinio sostitutivo *“come indirizzo dato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 334-19 e RD n. 248-21 del 29 dicembre 2021”*.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

1. Avv. Giovanna Ollà